



Comune di Breda di Piave
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO
PER L'USO E LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con delibera di C.C. n. 13 del 05/06/2020

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 – Oggetto.....	4
Art. 2 – Finalità	4
Art. 3 - Definizioni	4
Art. 4 - Individuazione degli impianti	5
Art. 5 – Individuazione spazi sportivo-ricreativi.....	5
Art. 6 – Impianti a rilevanza economica e impianti privi di rilevanza economica.....	6
Art. 7 – Attività prioritarie	6
Art. 8 – Compiti del Comune	7
Art. 9 – Forme di gestione degli impianti sportivi	8
Art. 10 - Tipologia delle concessioni	8
TITOLO II GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI CONCESSIONI IN USO	9
Art. 11 – Disposizioni generali.....	9
Art. 12 – Soggetti aventi diritto all’uso degli impianti.....	10
Art. 13 – Modalità di presentazione delle domande.....	10
Art. 14 – Assegnazione degli impianti e criteri di priorità	11
Art. 15 – Rinuncia all’uso degli spazi o disdetta.....	13
Art. 16 – Divieto di sub concessione.....	13
Art. 17 – Palestre scolastiche	13
Art. 18 – Utilizzo straordinario degli impianti	14
Art. 19 – Pulizia e custodia degli impianti	14
Art. 20 – Vigilanza sull’uso degli impianti	14
Art. 21 – Tariffe	15
Art. 22 – Applicazione delle tariffe.....	16
Art. 23 – Sospensione delle concessioni in uso.....	16
Art. 24 - Revoca delle concessioni in uso	16
TITOLO III CONCESSIONE PER LA GESTIONE INDIRETTA DEGLI IMPIANTI	17
Art. 25 – Principi generali	17
Art. 26– Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica.....	18
Art. 27 – Interventi di manutenzione.....	19
Art. 28 – Canone per la concessione di gestione.....	19
Art. 29 - Durata delle concessioni	20
Art. 30 - Divieto di affidamento a terzi.....	20
Art. 31 - Revoca delle concessioni di gestione.....	20
TITOLO IV CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	21
Art. 32 – Modalità per la concessione, anche in ampliamento, a terzi di costruzione e gestione degli impianti sportivi	21

TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI PER LA CONCESSIONE IN USO E PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO.....	21
Art. 33 - Disciplina di utilizzo.....	21
Art. 34 – Rispetto delle norme di sicurezza, pronto soccorso, pubblico spettacolo.....	24
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	25
Art. 35 - Pubblicità.....	25
Art. 36 - Rinvio	25
Art. 37 - Entrata in vigore ed abrogazione di norme.....	25
Art. 38 – Norme transitorie	25

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune.
2. Le modalità generali delle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali sono stabilite dal presente Regolamento, nonché sono conformate alle disposizioni di legge e a quanto stabilito dalla L.R. 11/05/2015, n. 8.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità.
2. Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport e di ogni forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni di sesso, razza e religione, purché tesi a migliorare le condizioni fisiche e di salute di ogni singolo cittadino, oltre che a favorire la vita di relazione e di integrazione sociale.
3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 24, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 24 della L.R. n.8 del 11.05.2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.
4. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa. Vengono inoltre usati per attività proprie dell'Amministrazione Comunale (manifestazioni culturali, sociali, politiche, aperte al pubblico).

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) **impianto sportivo** l'insieme di uno o più spazi di attività, dello stesso tipo o di tipo diverso, aventi in comune i relativi spazi di attività o servizio, di supporto alla pratica motoria e sportiva ed al pubblico (art. 4, L.R. n. 8/2015);
 - b) **impianti sportivi a rilevanza economica**, quelli che per caratteristiche, dimensioni ubicazione ed utilizzo sono produttivi di utili o i cui introiti siano sufficienti a coprire i costi di gestione;
 - c) **impianti privi di rilevanza economica**: quelli che per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo non sono in grado di produrre utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione, ovvero, rispetto ai quali, i proventi e/o utili sono interamente utilizzati per la manutenzione dell'impianto stesso o comunque

reinvestiti in attrezzature o attività esclusive dell'impianto, non rimanendo nella disponibilità del gestore;

- d) **attività sportiva**, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- e) **anno sportivo**, di norma l'anno che decorre dal 1° settembre e termina il successivo 31 maggio;
- f) **forme di utilizzo e di gestione**, le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
- g) **concessione**, il provvedimento con il quale l'Amministrazione Comunale autorizza il mero utilizzo o la gestione e l'utilizzo di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- h) **concedente**, l'Amministrazione Comunale che consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
- i) **concessionario d'uso**, il soggetto giuridico titolare di un diritto, di natura temporanea o continuativa, di utilizzo dell'impianto;
- j) **concessionario della gestione ed uso di impianti**, il soggetto giuridico titolare del diritto di gestione e del diritto d'uso, esclusivo o non esclusivo, di un impianto sportivo, a rilevanza economica o non a rilevanza economica;
- k) **concessione d'uso esclusivo**, qualora la concessione d'uso riguardi un unico soggetto nello stesso giorno o in più giorni della settimana o della stagione sportiva
- l) **concessione d'uso non esclusivo**, qualora la concessione d'uso sia promiscua e riguardi più soggetti anche nella stessa giornata
- m) **tariffe**, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione Comunale o al concessionario gestore dell'impianto.

Art. 4 - Individuazione degli impianti

- 1. Gli impianti sportivi comunali oggetto del presente regolamento sono quelli di proprietà del Comune e vengono così individuati:
 - a) campo sportivo in via Ponteselli a Breda capoluogo comprendente campo da calcio, area allenamento e campo da calcetto;
 - b) bocciodromo in via Ponteselli;
 - c) campo di calcio in via Cal del Brolo, a Pero;
 - d) Palestra scolastica scuola secondaria "G. Galilei" di Breda di Piave in Via S. Pio X;
 - e) Palestra scolastica di Saletto sita in via S. M. Davanzo;
 - f) Sala polivalente annessa alla palestra scolastica di Saletto, via S.M. Davanzo;
 - g) area verde, esterna alla palestra di Saletto, in via S.M. Davanzo;

Art. 5 – Individuazione spazi sportivo-ricreativi

- 1. Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati i seguenti spazi sportivo-

ricreativi:

- h) area sportiva polivalente di Via Ponteselli comprendente: campo da beach volley, campo da pallacanestro/tennis/volley, ping pong;
 - i) area sportivo-ricreativa outdoor fitness adiacente Piazzale Julia a Breda;
 - j) percorsi Bosco Galileo
 - k) percorsi Bosco degli Ontani
 - l) area sportivo-ricreativa di Via Pozzetti
2. Gli spazi oggetto del presente articolo sono messi a disposizione della collettività, utilizzabili liberamente e possono essere assegnati in uso esclusivo, a cittadini o associazioni, solamente per eventi autorizzati dalla Giunta Comunale.
 3. L'uso delle aree sportivo-ricreative a libero accesso sono regolamentate da apposita segnaletica che ne disciplina la libera fruizione, l'uso e l'età delle persone che possono utilizzarle.
 4. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento può stabilire limitazioni in relazione all'ubicazione degli spazi e con particolare riferimento alla salvaguardia dell'ordine e della quiete pubblica.
 5. Il libero e corretto uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
 6. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per l'uso improprio delle aree e delle attrezzature.

Art. 6 – Impianti a rilevanza economica e impianti privi di rilevanza economica

1. Gli impianti di cui all'art. 4 del presente regolamento sono qualificabili come “privi di rilevanza economica”, ai sensi del T.U. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 24 della L.R. n. 8 dell'11/05/2015.
2. Tali impianti sono gestiti direttamente dal Comune o sono concessi in gestione in base al disposto del Titolo II del presente Regolamento.
3. Per quanto riguarda gli impianti a rilevanza economica si rinvia all'art. 8, lett. b) del presente Regolamento.

Art. 7 – Attività prioritarie

1. In relazione alle finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento, sono considerate prioritarie:
 - a) le attività sportive e didattiche degli istituti scolastici pubblici del Comune che si svolgono presso le palestre scolastiche; le attività sono del tutto gratuite e garantite durante l'orario scolastico;
 - b) le attività sportive, motorie e ricreative di preminente interesse pubblico, ossia:
 - l'attività sportiva per bambini, preadolescenti e adolescenti;
 - l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
 - l'attività motoria rivolta agli adulti, ai disabili ed agli anziani;

- l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

Art. 8 – Compiti del Comune

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi, le competenze in ordine all'attuazione del presente Regolamento sono stabilite come segue:

a) il **Consiglio Comunale:**

- stabilisce la disciplina generale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali e ne approva il Regolamento;

b) la **Giunta Comunale:**

- classifica l'eventuale rilevanza economica degli impianti (per gli impianti privi di rilevanza economica vedasi art. 6 del presente titolo);
- stabilisce la forma di gestione di ciascun impianto, scegliendola tra quelle previste dal presente Regolamento;
- individua gli indirizzi, gli elementi essenziali e le clausole fondamentali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine all'affidamento della gestione e uso degli impianti sportivi comunali, approvando i relativi schemi di convenzioni-tipo, definendo le modalità di ripartizione degli oneri di conduzione e di manutenzione;
- definisce, per gli impianti sportivi privi di rilevanza economica, concessi in gestione ed uso, il contributo che l'Amministrazione comunale potrà erogare all'affidatario a sostegno degli oneri che lo stesso si assume nella gestione dell'impianto;
- individua, con riferimento ai criteri di cui al comma 5 dell'art. 14, i parametri per l'assegnazione in uso degli spazi negli impianti sportivi, nel rispetto della vigente normativa e del presente Regolamento;
- definisce e aggiorna le tariffe per l'utilizzo degli impianti, e si esprime sull'accoglimento di eventuali richieste di rateizzazione;
- definisce e aggiorna il canone di gestione ed uso degli impianti sportivi e fissa le modalità di pagamento;
- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento, e stabilisce ogni altra disposizione di dettaglio per l'attuazione dello stesso, nel pieno rispetto dei principi ivi contenuti;

c) l'**Unità operativa** competente del Comune:

- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi e all'assegnazione e al rilascio delle concessioni in uso, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento agli articoli 12 e 14 e dei parametri individuati dalla Giunta comunale;
- provvede all'affido della gestione e uso degli impianti sportivi nel rispetto degli indirizzi di cui al presente Regolamento;
- esercita ogni altro compito gestionale relativo al perseguimento degli obiettivi e programmi definiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9 – Forme di gestione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune, individuati all'art. 4 del presente Titolo, vengono gestiti nei seguenti modi:
 - a) direttamente dall'Amministrazione comunale (forma diretta);
 - b) mediante affidamento in gestione a terzi (forma indiretta).
2. Nella *gestione in forma diretta* il Comune si accolla le spese di gestione (energia elettrica, acqua, riscaldamento, custodia, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria) e assegna le concessioni d'uso. Ai concessionari spettano la gestione delle attività, la responsabilità del corretto uso degli impianti e delle attrezzature, la corresponsione della tariffa, stabilita dalla Giunta Comunale, con le modalità previste dal presente Regolamento. Può spettare, anche, nei casi particolari definiti dalla Giunta comunale, la gestione della pulizia e custodia.
3. Nella *gestione in forma indiretta*, l'affidamento a terzi avviene secondo le modalità previste dall'art. 26 della L.R. 11.05.2015 n. 8 e quindi secondo procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed adeguata pubblicità. Qualora ricorrano le condizioni previste all'art. 26 c. 2, lett. a) e lett. b) della predetta legge, il Comune potrà altresì affidare in via diretta la gestione degli impianti sulla base dell'art. 4, c. 7 del D. L. 95/2012, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 135/2012, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di affidamento diretto di beni e di servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289/2002, ai soggetti indicati al c. 25 di tale articolo.

Art. 10 - Tipologia delle concessioni

1. Il Comune autorizza l'uso e/o la gestione degli impianti sportivi con l'adozione di un provvedimento amministrativo concessorio, che può avere ad oggetto il mero diritto di utilizzo dell'impianto (diritto temporaneo o continuativo), oppure il diritto di gestione dell'impianto ed il relativo diritto di utilizzo (diritto di uso esclusivo o non esclusivo).
2. Le tipologie delle concessioni disciplinate dal presente Regolamento sono le seguenti:
 - a) concessione in uso, di natura temporanea o continuativa (gestione in forma diretta);
 - b) concessione per la gestione ed uso, esclusivo o non esclusivo, di impianti privi di rilevanza economica (gestione in forma indiretta);
 - c) concessione per la gestione ed uso, esclusivo o non esclusivo, di impianti con rilevanza economica (gestione in forma indiretta);
 - d) concessione per la costruzione, anche in ampliamento, e, per la gestione di impianti sportivi (gestione in forma indiretta);
3. Nessuna concessione, tra quelle previste dal vigente regolamento comunale, è tacitamente rinnovabile, né fa acquisire diritti di priorità nella programmazione per l'anno sportivo successivo.

TITOLO II
GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI
Concessioni in uso

Art. 11 – Disposizioni generali

1. L'uso degli impianti sportivi deve essere richiesto presentando domanda al Comune, da redigersi sull'apposito modulo.
2. Le domande dovranno essere formulate utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio competente, presentate entro il termine fissato da delibera di Giunta Comunale e riportato nell'avviso a firma del Responsabile del Servizio che annualmente avvia la procedura per richiedere la concessione in uso degli impianti sportivi.
3. La concessione in uso dell'impianto avviene tramite l'adozione, da parte del Responsabile del Servizio competente, di un provvedimento concessorio e dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate e disciplinate nello stesso.
4. La durata della concessione in uso può essere:
 - **continuativa**, quando, all'interno dell'anno sportivo, riguardi, senza interruzioni, periodi non inferiori a 5 mesi
 - **temporanea/occasionale** negli altri casi
5. L'utilizzo per periodi inferiori a 5 mesi verrà concesso subordinatamente e compatibilmente con le richieste concernenti l'uso continuativo e la relativa programmazione già avviata.
6. Per utilizzi temporanei e/o occasionali non programmabili, la relativa domanda deve pervenire almeno 15 giorni prima la data di inizio dell'attività prefissata.
7. Le richieste di utilizzo delle strutture sportive (sia continuative, sia temporanee/occasionali) che pervengano successivamente al termine fissato dalla Giunta comunale, saranno accolte solo ed esclusivamente se resteranno spazi ed orari disponibili nel calendario stilato. Le richieste per l'uso temporaneo presentate almeno quindici giorni prima della data d'inizio dell'attività, verranno soddisfatte compatibilmente con le programmazioni già avviate.
8. L'Unità operativa competente del Comune, provvede a redigere il calendario di programmazione annuale e al rilascio delle concessioni in uso degli impianti sportivi comunali.
9. Gli impianti sportivi che afferiscono alle strutture scolastiche sono concessi in uso solo in orario extrascolastico, ovvero negli orari liberi da attività o necessità delle scuole, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
10. L'Amministrazione Comunale si riserva l'utilizzo dei propri impianti per manifestazioni dalla stessa organizzate o per attività autorizzate e patrocinate, compatibilmente con le attività sportive (allenamenti e gare) programmate.

Art. 12 – Soggetti aventi diritto all'uso degli impianti

1. I soggetti che possono essere autorizzati ad usare gli impianti sportivi comunali, rispettando le norme del presente regolamento sono:
 - Istituto Comprensivo di Breda di Piave per attività extrascolastiche;
 - Società e Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite (in possesso di atto costitutivo e statuto, in una delle seguenti forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata) e che siano affiliate a Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate, riconosciuti dal Coni;
 - gruppi sportivi non organizzati in associazione o spontanei o amatoriali, senza scopo di lucro, non affiliati a Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate;
 - associazioni o gruppi non sportivi od aggregazioni spontanee di cittadini per lo svolgimento di manifestazioni anche non sportive quali riunioni, convegni, congressi, spettacoli od altre attività ricreative di interesse pubblico;
 - enti ed istituzioni
2. L'uso degli impianti sportivi comunali è concesso dando priorità nell'ordine a:
 - Istituto Comprensivo;
 - alle Società ed Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite (in possesso di atto costitutivo e statuto, in una delle seguenti forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata) e che siano affiliate alle Federazioni sportive nazionali, altri Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate, riconosciuti dal Coni con i seguenti requisiti:
 - abbiano sede nel Comune;
 - svolgano attività sportive destinate a cittadini residenti nel Comune;
 - l'attività sportiva svolta sia in sintonia con le finalità previste all'art. 2, comma 1 e 2 del presente Regolamento;
3. In via subordinata al precedente comma 2 e compatibilmente con eventuali disponibilità, l'uso dei predetti impianti può essere concesso agli altri soggetti elencati al comma 1.
4. Per la valutazione delle domande per la concessione continuativa degli impianti in caso di richieste di assegnazione di uno stesso spazio ed orario provenienti da più soggetti, fatto salvo le priorità di cui al comma 2 del presente articolo, si rinvia al successivo art. 14 e agli ulteriori parametri valutativi fissati dalla Giunta Comunale con propria delibera.
5. Per i gruppi informali di giovani di età inferiore ai 18 anni occorre nominare un responsabile (maggiorante) che si faccia carico del corretto utilizzo degli impianti.

Art. 13 – Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda può essere presentata sia per l'uso continuativo, sia per l'uso temporaneo od occasionale e deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente avente diritto (associazione, società, ente, etc.).
2. La domanda dovrà contenere la tipologia dell'attività e il programma dell'attività sportiva da svolgere, l'orario di utilizzo, l'anno di inizio dell'attività dell'associazione nel territorio comunale, il numero di atleti iscritti all'associazione che utilizzano gli impianti sportivi comunali e il numero di utenti che usufruiranno dell'impianto sportivo specifico, suddivisi per fasce d'età e residenza. Dovrà inoltre indicare il nominativo del responsabile

- e del sostituto che sarà presente e vigilerà sull'ordinato svolgimento delle attività e allegare ogni altro documento utile per l'applicazione dei criteri di priorità per il rilascio della concessione in uso di cui agli artt. 12 e 14 del Regolamento e ai parametri valutativi fissati dalla Giunta Comunale.
3. In caso di manifestazioni sportive, il richiedente dovrà specificare se le stesse si svolgeranno in presenza di pubblico, e, in caso affermativo, se questo è ammesso con ingresso libero o a pagamento.
 4. In allegato alla domanda, dovranno essere depositati presso il Comune copia dello Statuto, del Regolamento e dell'atto costitutivo, e/o loro modifiche/aggiornamenti (ove non siano già acquisiti agli atti).
 5. La domanda per uso continuativo, per uno o più impianti, deve essere presentata entro il termine stabilito dalla Giunta comunale e riportato nell'avviso pubblico. Le richieste di utilizzo delle strutture sportive che pervengano successivamente a detto termine saranno accolte solo ed esclusivamente se resteranno spazi ed orari disponibili.
 6. La domanda per l'uso temporaneo od occasionale può essere presentata entro il termine deciso dalla Giunta Comunale per le domande per uso continuativo (comma 5 presente art.) Qualora ciò non sia possibile, tale domanda dovrà comunque pervenire al Comune almeno quindici giorni prima della data di inizio dell'attività richiesta. Le domande per l'uso temporaneo od occasionale vengono soddisfatte subordinatamente alle domande per l'uso continuativo e compatibilmente con le programmazioni già avviate.
 7. Eventuali modifiche alle domande presentate (per "modifica" si intende la variazione di giorni ed orario in più o in meno) dovranno essere limitate il più possibile.
 8. Le modifiche di cui al comma 7 dovranno comunque essere effettuate indicativamente entro il mese di settembre e comunque entro la data fissata con delibera della Giunta Comunale. Le ore e i giorni oggetto di modifica comunicati entro tale data, verranno considerati come segue
 - modifiche che comportino variazioni in più saranno accolte compatibilmente con le programmazioni avviate;
 - modifiche che comportino variazioni in meno, verranno considerate come disdetta (per "*disdetta*" si intende la rinuncia dello spazio nel giorno ed orario richiesto ed assegnato).
 9. Gli spazi, le ore e i giorni non disdetti entro la data di cui al comma 8 sono da considerarsi confermati e pertanto soggetti a pagamento per tutto il periodo richiesto. Eventuali deroghe alla presente disposizione potranno essere accordate, da parte del Responsabile del procedimento, esclusivamente per cause di forza maggiore, non imputabili al concessionario e debitamente documentate. E' consentito richiedere la modifica o la sospensione degli orari degli spazi assegnati, entro il termine di 20 giorni dalla data richiesta, nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali ed in occasione di altre festività.

Art. 14 – Assegnazione degli impianti e criteri di priorità

1. L'Unità operativa competente, una volta esaminate le domande pervenute, predispone, nel rispetto del presente Regolamento e dei parametri valutativi fissati dalla Giunta Comunale, il calendario di utilizzo annuale per ciascun impianto sportivo, in base alle disponibilità degli impianti.

2. La durata della concessione in uso è di norma annuale, considerandosi l'annualità, l'anno sportivo con decorrenza dal 1° settembre al successivo 31 maggio (Titolo I, art. 3, lett. e);
3. L'Unità operativa quindi rilascia la concessione in uso degli impianti ai soggetti richiedenti, secondo i criteri di priorità individuati all'art. 12 comma 2 del presente Regolamento;
4. In caso di più richieste per i medesimi spazi ed orari, laddove fosse impossibile addivenire a soluzioni concordate, l'ufficio concederà in uso gli impianti dando precedenza a chi avrà ottenuto il maggior punteggio sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri generali e dei parametri valutativi fissati dalla Giunta Comunale:

PROGR.	CRITERIO
1	maggior periodo per cui viene richiesta la concessione
2	maggior numero di atleti che utilizzano gli impianti sportivi comunali (dichiarati alla data di richiesta della concessione sulla base dei dati della stagione appena conclusa o per i nuovi richiedenti il numero di atleti presunto dichiarato nella domanda di concessione)
3	maggior numero di atleti giovani (età inferiore a 18 anni) che utilizzano gli impianti sportivi comunali (dichiarati alla data di richiesta della concessione sulla base dei dati della stagione appena conclusa o per i nuovi richiedenti il numero di atleti presunto dichiarato nella domanda di concessione)
4	iscrizione al Registro nazionale ASD/SSD del CONI
5	essere associazione, gruppo sportivo con statuto e senza scopo di lucro
6	avere sede legale nel territorio comunale alla data di presentazione della domanda di concessione (V. atto costitutivo - statuto)
7	maggior numero di anni di attività sportiva nel territorio comunale (V. C.F.)
8	inserimento di persone con disabilità nelle attività sportive ordinarie svolte nelle palestre di Breda di Piave

5. In caso di parità di punteggio, sarà data priorità alla richiesta della società/associazione/gruppo che ha presentato per prima in ordine cronologico del protocollo la domanda e in caso di ulteriore parità alla richiesta della società/associazione/gruppo con il maggior numero di tesserati residenti in Breda di Piave.
6. Nel caso in cui risultassero campionati in concomitanza di gare nello stesso impianto e negli stessi orari la precedenza viene data all'attività agonistica di livello superiore (es. campionati nazionali, regionali, provinciali, oppure Federazioni, Enti di Promozione sportiva) e, in caso di parità, o impossibilità di comparazione dei livelli di discipline diverse, secondo l'ordine cronologico di presentazione dei calendari delle gare al Comune.
7. Non può essere concesso l'uso degli impianti a Società, Associazioni o a soggetti che, alla data di presentazione della domanda di concessione, risultassero non aver ottemperato in

occasione di precedenti assegnazioni (o nella precedente assegnazione) ai seguenti obblighi:

- mancato risarcimento di danni arrecati alle strutture e/o attrezzature
 - mancato pagamento di una o più fatture delle tariffe d'uso nel termine prescritto
 - non aver ottemperato all'eventuale piano di rientro del debito precedentemente concordato con il Comune
 - aver ottemperato al piano di rientro ma oltre i termini concordati
8. Le chiavi di ingresso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche, ove previsto, sono consegnate, ad inizio anno, dal Comune al Responsabile del soggetto concessionario. Le stesse chiavi dovranno essere riconsegnate al Comune entro 15 giorni dal termine dell'attività, pena la decadenza del diritto ad una nuova assegnazione l'anno successivo ed il pagamento del corrispettivo sino all'effettiva data di restituzione.
9. Il Comune provvede periodicamente a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro effettivo utilizzo da parte dei concessionari.

Art. 15 – Rinuncia all'uso degli spazi o disdetta

1. In caso di rinuncia o disdetta di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune.
2. La disdetta dovrà pervenire entro le 48 ore antecedenti il giorno di utilizzo. Eventuali disdette di utilizzo pervenute successivamente non verranno prese in considerazione, ad eccezione di disdette dovute a cause di forza maggiore che non abbiano consentito l'utilizzo dell'impianto, e, che comunque dovranno pervenire entro il giorno successivo all'evento, purché debitamente motivate. In caso di mancato rispetto dei tempi e delle modalità suddette, verrà applicata la relativa tariffa. Potranno comunque essere stornate, a seguito di regolare comunicazione, come sopra specificata, un massimo di n. 3 disdette.
3. La rinuncia, intesa come recesso, anche parziale, dalla concessione da parte del concessionario in uso continuativo, è ammessa entro la data del 31 ottobre, senza addebito delle ore non usufruite. Oltre tale data il recesso comporta il pagamento delle ore non usufruite secondo le tariffe in vigore ridotte al 50%. Il pagamento non viene richiesto se le ore e gli spazi oggetto di recesso vengono utilizzate da un altro soggetto concessionario.

Art. 16 – Divieto di sub concessione

1. Il concessionario d'uso non può sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi l'uso dell'impianto assegnatogli.
2. Il soggetto concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Comune i calendari dei vari campionati cui partecipa.

Art. 17 – Palestre scolastiche

1. Le palestre e gli impianti sportivi scolastici, a norma delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 297/1994 art. 96 e alla Legge n. 289/2002 art. 90 comma 26, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, sono concesse in uso alle società e associazioni sportive dilettantistiche .

2. Relativamente alle attività autorizzate al di fuori dell'orario scolastico, così come citato al comma 1), tutti i soggetti concessionari dovranno provvedere autonomamente alla custodia della palestra e alla pulizia della stessa, al termine delle attività di propria spettanza, qualora venga stabilito dall'Amministrazione comunale.
3. Le attività praticate nelle palestre dovranno essere compatibili con le caratteristiche delle palestre richieste e tali da non arrecare alcun danno alle stesse.
4. I concessionari sono, in ogni caso, vincolati ad usare i locali e le attrezzature scolastiche per l'uso per cui viene rilasciata la concessione.
5. I concessionari devono comunque, e senza deroga alcuna, restituire dopo l'uso, locali e attrezzature pienamente funzionanti e idonei per il loro normale svolgimento scolastico;
6. Ai frequentatori della palestra è fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola.
7. L'uso della palestra da parte delle scuole in orario extrascolastico deve essere preventivamente comunicato all'Amministrazione comunale e autorizzato dal Responsabile di servizio competente.
8. L'Istituto Comprensivo, al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, invia all'Amministrazione Comunale, entro il 30 settembre di ciascun anno, il prospetto di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre. Le richieste di concessione in orario scolastico vengono rilasciate previo parere del Dirigente scolastico.
9. L'uso degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche da parte delle scuole del Comune, in orario scolastico ed extra scolastico, è gratuito.

Art. 18 – Utilizzo straordinario degli impianti

1. Ogni uso straordinario e non programmato degli impianti sportivi può essere autorizzato dal Responsabile del servizio competente, compatibilmente con le concessioni già rilasciate e le attività programmate.

Art. 19 – Pulizia e custodia degli impianti

1. L'esecuzione della pulizia e custodia degli impianti può essere gestita in economia oppure può essere affidata a terzi.
2. Nella gestione in economia le chiavi in dotazione all'Ufficio Tecnico verranno consegnate agli incaricati dei concessionari, che ne rispondono fino al momento della loro restituzione - che avverrà al termine della concessione - al Responsabile del servizio. In caso di smarrimento delle chiavi, i concessionari saranno tenuti all'immediata comunicazione agli uffici comunali e al sostenimento delle spese per la loro sostituzione compresa la serratura.

Art. 20 – Vigilanza sull'uso degli impianti

1. La vigilanza sullo svolgimento delle attività verrà esercitata dal Responsabile del servizio o da un suo delegato, ovvero dai soggetti terzi di cui al precedente articolo 9. Pertanto, gli stessi hanno libero accesso in ogni momento e durante qualsiasi manifestazione in tutti i locali ed impianti per controllare l'osservanza delle norme e dei regolamenti vigenti.

2. Qualora gli incaricati alla vigilanza accertino danni all'immobile, alle attrezzature ed alle suppellettili, ne verrà fatta contestazione al concessionario e l'Amministrazione comunale determinerà in contraddittorio l'ammontare dell'indennizzo. Fino a quando il danno non sarà risarcito, al soggetto concessionario sarà sospesa la concessione d'uso dell'impianto.

Art. 21 – Tariffe

1. L'uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune, comprese le palestre scolastiche, è soggetto al pagamento delle relative tariffe stabilite dalla Giunta comunale (cf. Titolo I, art. 8, lett. b).
2. Le tariffe vengono determinate tenendo conto delle spese di gestione relative a ciascun impianto e delle categorie di utenza, nel rispetto della normativa vigente in materia. Le tariffe sono di norma soggette ad aggiornamento annuale.
3. L'ufficio competente applica il tariffario approvato dalla Giunta comunale e procede ai relativi adempimenti per la riscossione delle tariffe.
4. Le tariffe possono essere orarie o a manifestazione (per lo svolgimento di partite, eventi, ecc...) e possono essere differenziate in base al tipo di impianto, alla tipologia di utilizzo e alla fascia di età degli utenti. Possono essere previste tariffe differenziate per i residenti e i non residenti nel territorio comunale. A garanzia dei pagamenti dovuti e di eventuali danni arrecati all'impianto può essere richiesto il versamento di un idoneo deposito cauzionale acquisito dall'Amministrazione Comunale contestualmente alla formalizzazione della concessione.
5. Ai fini dell'applicazione delle tariffe si definiscono soggetti concessionari comunali: i soggetti autorizzati all'uso degli impianti sportivi che alla data di presentazione della domanda di concessione hanno la maggioranza di atleti e/o soci, praticanti l'attività nell'impianto sportivo, residenti nel Comune di Breda di Piave.
Sono soggetti concessionari non comunali: tutti gli altri soggetti non rientranti nella definizione di cui sopra.
Ai fini dell'applicazione del presente comma non rileva la sede della società/associazione/gruppo.
6. Il pagamento dovrà avvenire entro il termine del secondo mese successivo dalla data di emissione della fattura relativa alla tariffa di utilizzo dell'impianto.
7. Il caso di mancato pagamento dovrà essere debitamente motivato e sottoposto all'indirizzo della Giunta Comunale che potrà valutare un eventuale piano di rateizzazione dei pagamenti e/o la revoca della concessione.
8. I piani di rateizzazione sono soggetti alla disciplina dei commi dal 796 al 804 dell'art. 1 della L. 160/2019 e alla disciplina del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Breda di Piave.
9. La Giunta Comunale può adottare tariffe agevolate e/o esentare dalle tariffe, particolari attività di carattere socio/educativo/sportivo e manifestazioni, sportive e non, di rilevante interesse pubblico.
10. La Giunta comunale può deliberare la concessione gratuita degli impianti in casi eccezionali, connessi allo svolgimento di manifestazioni od eventi di particolare interesse pubblico.

Art. 22 – Applicazione delle tariffe

1. I concessionari devono attenersi scrupolosamente all'orario stabilito nelle concessioni in uso, che decorre ed ha termine, rispettivamente con l'ingresso e l'uscita dalla palestra. In occasione di gare, partite, tornei, dovrà essere specificato l'orario previsto per l'eventuale allenamento preparatorio.
2. Tutte le tariffe per l'uso degli impianti sportivi da parte dei soggetti concessionari sono applicate indipendentemente dal fatto che gli spazi richiesti vengano o meno utilizzati, salvo che il concessionario abbia prodotto rinuncia o disdetta secondo quanto disposto all'art. 15 del presente Regolamento.
3. L'eventuale sospensione delle attività in occasione delle festività natalizie e pasquali od altre festività dovrà essere comunicata con congruo anticipo (almeno 20 giorni prima), in caso contrario verrà addebitata la relativa tariffa.
4. Le tariffe sono orarie e per un uso superiore ad un'ora, sono applicate a scaglioni di mezz'ora.
5. In occasione degli allenamenti gli utenti potranno accedere agli spogliatoi 10 minuti prima dell'ingresso in palestra e dovranno lasciare gli spogliatoi, non oltre 15 minuti dopo l'uscita dalla palestra. In caso di permanenza negli spogliatoi oltre il termine previsto saranno addebitati i relativi costi in proporzione al tempo di occupazione degli spazi.
6. Le tariffe non sono addebitate in caso di inagibilità degli impianti sportivi per cause di forza maggiore. In tal caso, ove la situazione non sia stata resa nota dal Comune stesso, dovrà essere data tempestiva comunicazione del non avvenuto utilizzo al Responsabile del servizio competente.
7. Per quanto non previsto in relazione all'applicazione delle tariffe dal presente articolo si rinvia all'apposito atto di determinazione delle stesse per l'uso degli impianti sportivi.

Art. 23 – Sospensione delle concessioni in uso

1. La sospensione è prevista per esigenze di ordine tecnico e di manutenzione degli impianti, per condizioni climatiche particolarmente avverse, per motivi di ordine pubblico o per causa di forza maggiore.
2. Per le sospensioni di cui al comma 1, nulla è dovuto dal Comune ai concessionari d'uso, neppure a titolo risarcitorio o di rimborso spese.

Art. 24 - Revoca delle concessioni in uso

1. Il Comune ha facoltà di revocare le concessioni d'uso, ovvero non rilasciarle, quando:
 - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - b) i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino morosi nel pagamento delle tariffe d'uso, sentita la Giunta comunale
 - c) i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino morosi nel pagamento di 2 rate dell'eventuale piano di rientro accordato dalla Giunta comunale per il pagamento di tariffe arretrate;
 - d) i concessionari non rispettino le disposizioni previste negli atti di concessione;

- e) i concessionari destinino gli impianti ad un utilizzo diverso da quello previsto nelle concessioni;
 - f) i concessionari abbiano causato danni alle strutture ed alle attrezzature degli impianti sportivi e non abbiano provveduto con tempestività al ripristino e/o al risarcimento relativi;
 - g) i concessionari concedano in uso ad altri, anche parziale, gli impianti, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso (cifr. art. 16 – Divieto di sub concessione – comma1).
 - h) i concessionari abbiano tenuto un comportamento non idoneo;
 - i) si accerti la presentazione di una dichiarazione, un'autocertificazione, un documento non veritiero;
 - j) vi sia la reiterata violazione da parte del concessionario degli obblighi previsti dal presente regolamento;
 - k) si verifichi ogni altro caso espressamente contemplato nella concessione.
2. Le inadempienze e i comportamenti non idonei possono essere segnalati dall'Istituzione scolastica, dal Comune, da ogni cittadino, singolo o associato, dagli addetti al servizio di pulizia e custodia, dai concessionari.
 3. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
 4. I costi sostenuti dai concessionari per la programmazione di partite di campionato rinviate o non disputate dovranno essere sostenuti comunque dai concessionari interessati.
 5. Le somme, eventualmente versate dal concessionario, non saranno restituite, anche se riferite a fasce orarie richieste ma non ancora usufruite.

TITOLO III

CONCESSIONE PER LA GESTIONE INDIRETTA DEGLI IMPIANTI

Art. 25 – Principi generali

1. Fatta salva la possibilità di una gestione diretta da parte del Comune, la gestione e l'uso degli impianti sportivi può essere affidata a terzi, nel rispetto delle norme di cui all'art. 26 della L.R. N. 8/2015 e delle norme di cui al presente titolo.
2. L'affidamento della gestione ed uso a terzi costituisce uno strumento finalizzato a conseguire i seguenti obiettivi:
 - a) valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento;
 - b) valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale;
 - c) il potenziamento delle attività aggregative, rivolte in particolare alla fascia di popolazione giovanile, nel territorio comunale;
 - d) la massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate, istituzioni scolastiche, per la pratica delle attività cui l'impianto è destinato.

Art. 26– Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. L'affidamento in concessione di gestione ed uso degli impianti non a rilevanza economica avviene ai sensi dell'art. 90 comma 25 della Legge 289/2002 e della L.R. n.8 del 11.05.2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva". L'affidamento avviene previa attivazione di un'indagine esplorativa, di cui viene data idonea pubblicità, per verificare se vi siano soggetti interessati tra Società ed Associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate, nonché consorzi ed associazioni tra i predetti soggetti. La gestione degli impianti può essere affidata a soggetti diversi da quelli summenzionati, in possesso di idonei requisiti esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle procedure di affidamento previste dall'art. 26 della L.R. n. 8 del 11.05.2015.
2. Ove vi sia più di un soggetto interessato, il Comune attiva, nel rispetto della vigente normativa, idonea procedura selettiva sulla base di criteri dettati dalla L.R. n. 8 del 15.05.2015, in particolare tenendo conto dei seguenti:
 - a) la promozione e la valorizzazione della pratica sportiva da parte di tutti i cittadini, soprattutto del settore giovanile, delle scuole, e dei soggetti con disabilità ed anziani secondo criteri di imparzialità;
 - b) la promozione di attività ed iniziative da realizzare nel territorio ove insiste l'impianto;
 - c) la valorizzazione delle Società od Associazioni sportive che operano nel territorio ove insiste l'impianto, sulla base dell'esperienza e del radicamento sul territorio;
 - d) la valorizzazione degli impianti con proposte migliorative nella gestione e conduzione;
 - e) la presentazione di progetti che descrivono i profili tecnici ed economici della gestione;
 - f) la convenienza economica dell'offerta per l'Ente.
3. L'affidamento in gestione prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, in tutto o in parte, introitando le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale per l'uso di tali strutture. Può eventualmente essere previsto un contributo a sostegno degli oneri di gestione, assegnato dal Comune sulla base di valutazioni che tengano conto della specificità, tipologia dell'impianto e natura esclusiva o non esclusiva di utilizzo dell'impianto stesso.
4. Le modalità di gestione ed utilizzo dell'impianto saranno disciplinate da una convenzione contenente l'indicazione dei reciproci impegni e la definizione dei criteri d'uso. In particolare, la convenzione relativa all'affidamento in concessione provvede a definire gli elementi previsti dall'art. 27 della L.R. n. 8 del 11.05.2015, in particolare:
 - a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario a cui competono in particolare gli oneri della manutenzione ordinaria;
 - b) il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica;
 - c) la durata della concessione fatto salvo il limite massimo previsto dal presente Regolamento. Nel caso di concessione di gestione pluriennale, entro l'anno precedente il termine di scadenza della stessa, conformemente a quanto previsto

dall'art. 26, comma 3 lettera g) della L.R. n. 8 del 11.05.2015, il soggetto affidatario potrà proporre di effettuare investimenti sull'impianto del tipo previsto dalla lettera f) della norma succitata. Tale proposta sarà oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione ai fini della concessione di un'eventuale proroga della durata della concessione.

- d) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell'impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva;
 - e) gli obiettivi di promozione sportiva sul territorio e di ottimizzazione dell'impianto;
 - f) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario.
5. Il Comune può affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi qualora ricorra almeno uno dei presupposti di cui all'art. 26, comma 2 della L.R. n. 8 del 11.05.2015:
- a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto, iscritto ad una Federazione Sportiva Nazionale/Ente di promozione sportiva/Disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI, che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
 - b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.
6. Per quanto concerne le richieste di utilizzo di un impianto sportivo affidato dal Comune in gestione - in via esclusiva - i soggetti interessati devono fare richiesta, direttamente al gestore, il quale deve trasmettere all'Amministrazione Comunale il programma delle assegnazioni dell'uso dell'impianto. Il gestore deve concedere l'uso a terzi nel rispetto del principio di imparzialità e della massima fruibilità dello stesso, nonché delle tariffe determinate dal Comune.

Art. 27 – Interventi di manutenzione

1. Ove necessitino riparazioni urgenti di carattere straordinario dell'impianto oppure interventi sull'impianto in gestione oltre all'ordinaria manutenzione, il concessionario deve sempre fare apposita segnalazione all'Amministrazione Comunale la quale, dopo le verifiche da parte dell'ufficio competente, valuta se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili.
2. I concessionari possono proporre altresì interventi migliorativi/aggiuntivi sull'impianto sportivo, con oneri a loro totale carico. La domanda deve essere accompagnata da documentazione di carattere tecnico ed economico e da una relazione illustrante la descrizione dell'intervento e sarà sottoposta al vaglio dei competenti Organi comunali.

Art. 28 – Canone per la concessione di gestione

1. Il concessionario della gestione è tenuto a corrispondere al Comune un canone il cui importo è determinato con apposito atto della Giunta Comunale in base alla tipologia e all'importanza dell'impianto da affidarsi.

2. Per le ipotesi di impianti sportivi concessi in gestione e ad uso esclusivo a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente e determinata dal Comune, è pagata direttamente al concessionario della gestione.

Art. 29 - Durata delle concessioni

1. La durata massima delle concessioni di gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica non deve superare anni cinque. Qualora in sede di affidamento della gestione sia prevista la realizzazione di interventi da eseguire con spese a carico del concessionario, la concessione potrà avere una durata superiore ad anni cinque, commisurata alla qualità e rilevanza economica del progetto degli investimenti nonché ai vantaggi economici che ne derivano, consentendo un equo ammortamento del finanziamento della spesa.

Art. 30 - Divieto di affidamento a terzi

1. Ai concessionari è fatto assoluto divieto di cedere a terzi la gestione dell'impianto oggetto della concessione o di modificarne la destinazione d'uso, pena la revoca dell'affidamento.
2. Deve essere preventivamente autorizzato dal competente Ufficio l'utilizzo temporaneo per finalità diverse da quelle autorizzate nell'atto di concessione

Art. 31 - Revoca delle concessioni di gestione

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nella convenzione sottoscritta, il Comune ha la facoltà di revocare la relativa concessione, senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.
2. Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare la concessione quando:
 - a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - b) si verifica il ritardo nel pagamento dei canoni concessori;
 - c) gli interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
 - d) ogni altro caso espressamente contemplato nella convenzione di concessione.
3. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

TITOLO IV
**CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE
E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Art. 32 – Modalità per la concessione, anche in ampliamento, a terzi di costruzione e gestione degli impianti sportivi

1. Le modalità per la concessione a terzi di costruzione, anche in ampliamento, e gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

TITOLO V
**DISPOSIZIONI COMUNI PER LA CONCESSIONE IN USO
E PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO**

Art. 33 - Disciplina di utilizzo

1. I concessionari d'uso e/o di gestione sono tenuti a garantire la corretta utilizzazione dell'impianto ed il rispetto della normativa vigente, nonché di tutte le norme del presente Regolamento.
2. In particolare il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento, è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge, e deve altresì vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.
3. I concessionari dell'uso e i gestori delle palestre e degli impianti di cui al presente regolamento, sono responsabili dell'osservanza in particolare delle seguenti prescrizioni:
 - a) l'uso degli impianti sportivi deve essere svolto con la massima cura e diligenza nel preservare la struttura e la pulizia dei locali, adoperandosi anche a contenere i costi di gestione degli stessi;
 - b) l'accesso degli sportivi e degli utilizzatori delle palestre (che non siano le scuole) è subordinato alla presenza di un tecnico o dirigente o accompagnatore o responsabile della società tesserato o altro rappresentante delegato del concessionario per i gruppi non organizzati in associazione, spontanei o amatoriali e le associazioni non sportive;
 - c) non sono consentiti l'accesso e la presenza di pubblico in tutte le palestre scolastiche prive del certificato di agibilità per manifestazioni sportive o di altro tipo rilasciato dalla Commissione Comunale di Vigilanza o dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
 - d) possono accedere alla palestra, nella zona destinata alle attività sportive, solo le persone che calzino scarpe da ginnastica ben pulite con suola che non alteri la superficie di calpestio e prive di tacchetti. Per gli altri impianti sportivi (es. sala polivalente) dovranno essere indossate scarpe idonee;
 - e) gli utenti della palestra e degli impianti concessi devono essere sempre accompagnati da un responsabile, di norma l'insegnante o istruttore o altro rappresentante, designato dall'organizzazione concessionaria, che deve essere sempre presente alle lezioni, allenamenti o manifestazioni ed alle relative fasi preliminari e conclusive, e che, sotto la sua personale responsabilità, provveda alla vigilanza delle palestre e degli impianti

nei periodi di concessione e garantisca il corretto uso dei locali e dei beni in essi contenuti; prenda in carico le attrezzature e i servizi in uso; faccia osservare scrupolosamente gli orari e segnali tempestivamente al Comune ogni eventuale inconveniente o danno. Particolare cura dovrà essere posta nell'accoglienza e nel rilascio dei minori affidati, così come la loro sorveglianza negli spogliatoi.

Tale cura e sorveglianza è a carico del soggetto concessionario;

- f) durante gli allenamenti potranno accedere alle palestre e ai locali annessi, nei periodi, giorni ed orari stabiliti nella concessione, soltanto gli atleti ed il personale tecnico o dirigenziale dell'Associazione concessionaria che siano regolarmente assicurati contro gli infortuni. Il pubblico potrà accedere come spettatore soltanto durante le manifestazioni sportive che prevedano l'apertura al pubblico e dovrà sostare negli appositi spazi o gradinate;
- g) chi accede agli impianti sportivi, alle palestre ed ai locali annessi compresi gli spogliatoi, deve comportarsi civilmente e rispettare le norme generali della buona educazione e delle buone maniere, evitando di creare per qualsiasi motivo turbativa e disturbo pena l'allontanamento parziale o definitivo;
- h) chi accede agli impianti sportivi, alle palestre ed ai locali annessi compresi gli spogliatoi, deve astenersi da ogni atto che comporti danno all'edificio, alle attrezzature, agli arredi e suppellettili affinché tutti abbiano modo di farne l'uso più proficuo;
- i) il calendario degli allenamenti e delle partite nelle palestre scolastiche deve essere scrupolosamente rispettato unitamente all'orario di concessione che decorre ed ha termine, rispettivamente con l'ingresso e l'uscita dalla palestra. Al termine della lezione, allenamento o manifestazione, tutti sono tenuti ad abbandonare la palestra e gli spazi e i locali annessi nel rispetto dell'orario assegnato, mentre il responsabile deve compilare l'apposito registro, unitamente al custode dei locali, laddove sia previsto;
- j) è fatto obbligo al concessionario di osservare ed adottare tutte le misure di igiene e profilassi previste dalle norme sanitarie vigenti;
- k) è fatto divieto assoluto di:
 - consegnare o far detenere le chiavi di accesso dell'impianto a persone non autorizzate;
 - praticare attività sportive incompatibili con la struttura o per le quali la struttura non è adeguatamente equipaggiata, nonché l'uso improprio delle attrezzature;
 - apportare trasformazioni ai locali e alle attrezzature del Comune o della Scuola, senza autorizzazione da parte del Comune o della Scuola;
 - manomettere interruttori, prese, microfoni o altre attrezzature, apportare trasformazioni agli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento, nonché ai macchinari in dotazione, senza la necessaria e preventiva autorizzazione da parte del Comune;
 - utilizzare attrezzature da cucina all'interno delle strutture sportive, delle palestre e locali annessi;
 - fumare nei locali e nelle palestre;
 - provocare combustioni o diffondere nell'ambiente sostanze tossiche o irritanti;
 - modificare od ostacolare i percorsi di accesso o di uscita dei beni concessi;
 - installare strutture pubblicitarie e promozionali, fatte salve quelle legate alla singola manifestazione. L'installazione di forme pubblicitarie all'interno delle palestre implica l'autorizzazione da parte del Comune proprietario. Le stesse

dovranno essere rimosse al termine dell'attività medesima e comunque al termine di ogni giornata;

- installare attrezzi fissi o impianti di altro genere, salvo espressa autorizzazione del Comune.

- l) all'interno degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche possono essere utilizzate le bacheche appositamente individuate, non riservate all'uso scolastico, per promozione di attività sportive; non è ammesso l'uso esclusivo da parte di un unico soggetto;
- m) in caso di danni dovrà essere data immediata comunicazione al Comune possibilmente con documentazione fotografica;
- n) le palestre, le sale, i servizi annessi e gli spogliatoi devono essere lasciati in buon ordine; a tal fine si rammenta che finestre e porte devono essere chiuse e le luci spente anche nel rispetto delle elementari norme del buon vivere civile;
- o) il concessionario ha l'obbligo di accertare l'idoneità fisica delle persone che accedono alla palestra per le attività sportive;
- p) durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive deve essere assicurato un adeguato servizio di pronto soccorso, garantendo anche la presenza di un medico in loco quando si tratti di discipline sportive per le quali la vigente normativa prescrive la presenza di un sanitario;
- q) il concessionario si assumerà l'onere di ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza nelle ore di concessione, sia rispetto ai propri dipendenti/collaboratori, sia rispetto ai fruitori ed al pubblico;
- r) è fatto obbligo ai concessionari di stipulare una polizza assicurativa antinfortunistica in favore dei propri associati a fronte di eventuali incidenti e danni che dovessero loro derivare dall'esercizio della pratica sportiva. Il concessionario, inoltre, dovrà stipulare, anche attraverso Enti di Promozione Sportiva o Federazioni, apposita polizza assicurativa di R.C. con primaria Compagnia e/o Istituto di Assicurazione, al fine della tutela di ogni responsabilità civile. Il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva consegna, da parte dell'assegnatario, di copia delle polizze assicurative;
- s) il materiale e le attrezzature in dotazione agli impianti possono essere usati con carico obbligo di risistemazione nelle apposite sale e spazi;
- t) l'utilizzo ed il deposito di proprie attrezzature dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- u) l'affissione di manifesti ed altro materiale all'esterno delle palestre deve essere preventivamente autorizzata dal Comune. I soggetti utilizzatori sosterranno i relativi costi;
- v) i concessionari sono responsabili di ogni danno arrecato alle attrezzature ed agli impianti sportivi derivante dal loro utilizzo o conseguenti al loro utilizzo, anche se prodotti da terzi, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose;
- w) è a carico dei concessionari ogni responsabilità di qualsiasi natura, nei confronti di chiunque, utenti e terzi, rimanendo espressamente sollevato il Comune da ogni qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'uso a qualunque titolo degli impianti sportivi in generale;
- x) l'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali ammanchi di vestiario o valori, negli impianti sportivi ed anche nella zona vicina alle palestre scolastiche (parcheggio, auto);

- y) il concessionario dovrà risarcire al Comune eventuali danni arrecati agli immobili ed alle attrezzature nel corso dell'utilizzo. In caso di mancata individuazione degli autori o degli orari in cui è avvenuto il danno, l'onere derivante sarà suddiviso fra tutte le società utilizzatrici dell'impianto nel giorno in cui il danno è stato compiuto. Il ripristino, a carico dell'/degli assegnatario/assegnatari, dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile e non oltre dieci giorni. Il registro istituito in ogni palestra per la firma della presenza, sarà predisposto anche con lo scopo di annotare giornalmente eventuali anomalie constatate. Il Comune potrà rivalersi nei confronti delle società anche per eventuali danni morali;
- z) il Comune sarà altresì esentato da ogni responsabilità quando nello spazio e tempo d'uso del concessionario vengano lasciati nell'impianto concesso materiali o attrezzature non di pertinenza all'uso sportivo, preventivamente autorizzati;
- aa) durante il periodo di concessione in uso, e comunque al termine dell'anno sportivo potrà essere svolto un sopralluogo congiunto tra Comune (Ufficio Tecnico e Ufficio Sport), Istituzione Scolastica e Società Sportive come constatazione dello stato degli impianti e delle attrezzature in dotazione agli stessi.

Art. 34 – Rispetto delle norme di sicurezza, pronto soccorso, pubblico spettacolo

1. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che non sportive, è concesso esclusivamente nel rispetto delle norme vigenti e a condizione che vengano acquisite dall'organizzatore le previste autorizzazioni da parte degli Enti preposti.
2. Il concessionario deve far sì che durante l'utilizzo degli impianti sportivi siano rispettate le norme antincendio e di pronto soccorso, utilizzando le attrezzature in dotazione ai locali.
3. Il concessionario si dovrà dotare, a proprie spese, del personale debitamente formato all'uso del defibrillatore o di ulteriori attrezzature e dispositivi salvavita eventualmente necessari e/o prescritti dalla normativa vigente.
4. I concessionari degli impianti sportivi, nel caso di ingresso di pubblico, devono verificare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dagli organi competenti in materia e si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale.
5. In caso di utilizzo degli impianti comunali per manifestazioni, l'organizzatore se ne assume interamente gli oneri economici e la responsabilità per qualsiasi danno dipendente dallo svolgimento dell'attività.
6. Il concessionario autorizzato all'uso degli impianti per manifestazioni aperte al pubblico dovrà rispettare le normative vigenti in materia di pubblico spettacolo e di sicurezza e secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza sui pubblici spettacoli.
7. Per le manifestazioni che richiedano l'installazione di particolari attrezzature non presenti nell'impianto, il concessionario interessato deve provvedere a propria cura e spese alla loro fornitura, sistemazione e montaggio previa autorizzazione da parte del competente Ufficio comunale.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 - Pubblicità

1. L'affissione di eventuali manifesti o striscioni pubblicitari è soggetto ad autorizzazione da parte della Giunta Comunale circa il luogo di esposizione, l'oggetto e la forma pubblicitaria ed è soggetta alle norme in materia di pubbliche affissioni e imposta comunale sulla pubblicità, compreso il pagamento dell'imposta che è a carico della Società concessionaria.
2. E' comunque vietata l'affissione di propaganda elettorale e politica.

Art. 36 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

Art. 37 - Entrata in vigore ed abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali precedenti in materia.

Art. 38 – Norme transitorie

1. Restano in vigore le convenzioni e gli atti concessori in corso alla data della entrata in vigore del presente Regolamento alle condizioni e secondo i tempi negli stessi stabiliti.
2. Rimane in vigore, altresì, il tariffario per l'uso degli impianti sportivi vigente sino alla sua modifica da parte della Giunta Comunale;
3. Ai fini dell'applicazione delle tariffe per l'anno solare 2020 la definizione di concessionario comunale e non comunale continua ad essere quella prevista dal Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 12.06.2015 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 26.04.2017.